

Legge regionale 25 ottobre 1994 , n. 14 - TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

**Provvedimento di assestamento al Bilancio 1994-1996 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.**

**Art. 16**

*Finanziamenti straordinari alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65 (Programma 0.7.1.)*

- 1.** Per le finalità previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 65, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
- 2.** Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 983 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1994.
- 3.** Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato di pari importo, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1993 e trasferita, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 22 del 26 aprile 1994.